

tesia avuta nel rispondere alla mia domanda, ma se io ho preso la parola relativamente al manifesto non è, come già dissi, perchè io credessi che un manifesto qualunque di un candidato potesse influire sull'elezione, ma perchè in esso si contengono asserzioni non conformi al vero, e che venivano a riprodursi negli atti stessi della Camera. Io ho creduto mio dovere di respingere quel giudizio.

Riguardo poi al merito dell'elezione, cioè alla mancanza di regolarità, io sono di altro avviso. Io credo che, quando manca la firma del segretario, il quale è dalla legge chiamato a certificare degli atti, ed a constatare la legalità della votazione, e quando l'irregolarità delle operazioni elettorali di una sezione può contribuire allo spostamento dell'esito di un'elezione, non si debba addivenire al convalidamento di tale elezione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'onorevole relatore, le quali sono per la convalidazione dell'elezione del cavaliere Carlo Giorgini a deputato del collegio di Pietrasanta.

(È convalidata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle tasse di registro e bollo.

Il deputato Civinini ha facoltà di parlare per chiedere uno schiarimento al relatore della Commissione.

CIVININI. Avrei da domandare una notizia all'onorevole Commissione.

La società operaia di Pistoia, d'accordo con alcune altre società della stessa natura, mandò alla Camera una petizione con la quale chiedeva che fossero dispensati dalla tassa del bollo i manoscritti e gli stampati necessari per le loro operazioni, e quei documenti che si richiedono agli operai per essere ammessi nelle società.

La Camera, a cui io ebbi l'onore di raccomandare l'urgenza di questa petizione, accolse la mia domanda, e parmi anche ordinasse che la petizione fosse rimessa alla Commissione incaricata di studiare la riforma della tassa di bollo e registro.

Ora, io desidererei sapere dall'onorevole Commissione se essa ha fatto caso di quella petizione, e se ha preso qualche deliberazione in proposito.

Secondo che l'onorevole Commissione mi farà l'onore di rispondere a questa mia domanda, mi riservo di proporre un'apposita deliberazione che la Camera accoglierà come creda nella sua saviezza.

CORSI, relatore. La Commissione non ha ricevuto la petizione, alla quale allude l'onorevole Civinini, nè ve-
run'altra sopra la materia del bollo e registro.

Forse la ragione è semplice: la Commissione, rammenterà l'onorevole Civinini, non era proprio una Commissione sul bollo e registro, era una Commissione diversa...

CIVININI. Rammento bene.

CORSI, relatore. Quindi non sapendosi se essa avrebbe fatto delle proposte sulla legge di bollo e registro, non era facile che le venissero inviate petizioni che fossero relative a codeste tasse speciali; se le saranno trasmesse, essa si farà un dovere, come è obbligo suo, di prenderle in esame e di riferirne alla Camera.

PRESIDENTE. La Presidenza farà verificare tal cosa. Se esiste questa petizione, come debbo credere, dietro la dichiarazione testè fatta dall'onorevole Civinini, sarà immediatamente trasmessa alla Commissione, affinchè, prima che la legge sia votata, possa esaminarla e riferirne alla Camera. Probabilmente vi fu una dimenticanza a questo riguardo.

CIVININI. Ringrazio l'onorevole relatore e l'egregio presidente delle spiegazioni che si sono compiaciuti di darmi.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione del capitolo secondo, che è già inoltrata, rammento alla Camera che l'onorevole commissario regio si era riservato di presentare un articolo che dovrebbe aggiungersi al capitolo primo, riguardo alla copia degli atti pubblici da consegnarsi agli uffici del registro.

Quest'articolo è così espresso:

« I notai, e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare all'ufficio del registro, una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

« È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

« Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento.

« Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

« Trattandosi di atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto sarà depositato in originale presso il notaio; il quale sarà responsabile del pagamento delle tasse di registro, e rilascerà alle parti che la richiegono la copia conforme da esso autenticata.

« Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

« Per gli altri atti in forma privata, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione d'obbligazioni, sarà presentata all'ufficio del registro, insieme all'atto originale, la copia certificata conforme dalla parte producente; e questa copia sarà conservata come è stabilito per le copie degli atti pubblici. »